

FRANCIA***Conseil constitutionnel*, decisione n. 2024-1088 QPC del 17 maggio 2024, *Mme Juliette P.* [Procedura applicabile in materia di reati di stampa]**

20/05/2024

Il *Conseil constitutionnel* ha rigettato – formulando, al tempo stesso, una riserva interpretativa – una *question prioritaire de constitutionnalité* che gli era stata sottoposta dalla *chambre criminelle* della *Cour de cassation*.

Erano sospettati di incostituzionalità l'art. 397-6 del Codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 2021-1109 del 24 agosto 2021, e l'art. 65-3 della legge del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa, anch'esso modificato nel 2021. La ricorrente nel giudizio *a quo* contestava il fatto che tali disposizioni estendano ad alcuni reati di stampa la possibilità di ricorrere alla comparizione immediata, procedura che dovrebbe però essere esclusa in radice quando si procede per reati di questo tipo. Ne deriverebbe la violazione di un principio fondamentale riconosciuto dalle leggi della Repubblica, che la ricorrente e i terzi interventori hanno chiesto al *Conseil constitutionnel* di riconoscere. Sono stati invocati, come ulteriori parametri, il principio di eguaglianza dinanzi alla giustizia e la libertà di espressione e di comunicazione. Gli stessi parametri sono stati invocati in relazione all'art. 65-3 della legge del 1881, che per alcuni reati di stampa fa venir meno l'esigenza di specificare e qualificare i fatti quando vengono raccolte informazioni per i fini delle indagini.

Il *Conseil constitutionnel* ha ricordato che una tradizione repubblicana può essere utilmente invocata in sede di controllo di costituzionalità soltanto se ne è scaturito un principio fondamentale riconosciuto dalle leggi della Repubblica, nel senso del primo comma del preambolo alla Costituzione del 1946. A questo proposito, le regole procedurali speciali poste dalla legge del 1881 per la repressione di alcuni reati di stampa, «per quanto importanti, costituiscono soltanto una delle possibili forme di garanzia legale della libertà di espressione e di comunicazione» (par. 8). È perciò impossibile annoverarle, in quanto tali, fra i principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica.

Per quanto riguarda la violazione della libertà di espressione e di comunicazione, tutelata dall'art. 11 della Dichiarazione del 1789, il *Conseil* ha osservato che l'art. 397-6 del Codice di procedura penale consente di ricorrere alla comparizione immediata, altrimenti esclusa per i reati di stampa, per alcuni reati di istigazione o di apologia di reato: in questo modo, il legislatore ha inteso facilitare l'esercizio dell'azione penale e la condanna degli autori «di affermazioni o scritti che hanno un carattere odioso, violento o discriminatorio, in particolare su internet» (par. 13). Queste misure, dunque, possono essere ricondotte alla tutela dell'ordine pubblico, obiettivo di valore

costituzionale. In secondo luogo, le procedure accelerate non sono applicabili a reati legati a messaggi posti sotto il controllo di un direttore responsabile. In terzo luogo, le procedure accelerate possono trovare applicazione soltanto per reati di stampa particolarmente gravi, tra i quali non figura la diffamazione. In conclusione, i limiti alla libertà di espressione e di comunicazione posti dal legislatore sono necessari, appropriati e proporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

Per quanto riguarda le censure basate su una possibile violazione del principio di eguaglianza dinanzi alla giustizia, il legislatore ha dettato regole diverse secondo che il messaggio sia posto o meno sotto il controllo di un direttore responsabile; questa differenza di trattamento, però, è giustificata dall'obbligo di identificazione del direttore responsabile e dallo specifico regime di responsabilità che ne deriva.

Per quanto riguarda l'art. 65-3 della legge del 1881, il *Conseil* ha respinto le censure formulate dalla ricorrente e dai terzi interventori, ricordando però che tale disposizione non può dare luogo a una deroga alle norme, contenute nel Codice di rito, secondo cui qualsiasi persona, chiamata a rendere dichiarazioni dinanzi alla polizia giudiziaria o sottoposta a fermo di polizia, deve essere immediatamente informata della data e del luogo presunti e della qualificazione del reato che è sospettata di aver commesso o tentato di commettere.

La decisione è consultabile a questo [link](#); non è stato pubblicato un comunicato-stampa.

Giacomo Delledonne